



Dott. MAURO ROVIDA  
Dott. FRANCESCA RAPETTI  
Dott. LUCA GIACOMETTI  
Dott. ELISA GEGOLI  
Dott. CLAUDIA CAPPELLO  
Dott. BARBARA MARINI  
Dott. MICAELA MARINI

16122 GENOVA - Piazza Corvetto 1/7  
Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399  
e mail: segreteria@studiorovida.it

Genova, 4 luglio 2008

**Ai Signori Clienti**

**Loro Sedi**

**La “manovra d’estate” (DL 25.6.2008  
n. 112) - Principali novità**

## INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	4
<b>2</b>	<b>Novità in materia di IRPEF</b> .....	4
2.1	<i>Esenzione delle plusvalenze su partecipazioni reinvestite</i> .....	4
2.2	<i>Abolizione del regime agevolato per le “stock option”</i> .....	4
2.2.1	Applicabilità anche ai collaboratori coordinati e continuativi .....	4
2.2.2	Effetti dell’abrogazione .....	4
2.2.3	Decorrenza .....	4
2.2.4	Piani di azionariato popolare .....	5
<b>3</b>	<b>Novità in materia di IRES</b> .....	5
3.1	<i>Nuova presunzione di residenza fiscale in Italia</i> .....	5
3.2	<i>Deducibilità delle svalutazioni crediti per banche, altri enti finanziari e assicurazioni</i> .....	5
3.2.1	Deducibilità dell’eccedenza .....	5
3.2.2	Decorrenza e regime transitorio.....	5
3.2.3	Acconto IRES 2008.....	6
3.3	<i>Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni</i> .....	6
3.3.1	Decorrenza .....	6
3.3.2	Disciplina transitoria per il 2008 .....	6
3.3.3	Adesione al consolidato fiscale.....	6
3.4	<i>Modifiche alla deducibilità della variazione della riserva sinistri</i> .....	6
3.4.1	Modalità di deduzione dell’eccedenza .....	6

3.4.2	Decorrenza e regime transitorio.....	6
3.4.3	Acconto IRES 2008.....	7
3.5	<i>Aumento della tassazione per le cooperative di consumo</i> .....	7
3.5.1	Decorrenza .....	7
3.5.2	Acconto IRES 2008.....	7
3.6	<i>Contributo di solidarietà del 5% sugli utili delle cooperative "maggiori"</i> .....	7
3.6.1	Provvedimento attuativo .....	7
3.6.2	Ambito temporale di applicazione .....	7
3.7	<i>Aumento aliquota IRES al 33% per i soggetti operanti nel settore energetico</i> .....	8
3.7.1	Ambito soggettivo .....	8
3.7.2	Decorrenza .....	8
3.8	<i>Valutazione delle rimanenze delle imprese petrolifere</i> .....	8
3.8.1	Imprese interessate.....	8
3.8.2	Criteri di valutazione ammessi.....	8
3.8.3	Decorrenza .....	8
3.8.4	Imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze.....	8
3.8.5	Riconoscimento dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva .....	9
<b>4</b>	<b>Novità in materia di IRAP</b> .....	9
4.1	<i>Decorrenza e regime transitorio</i> .....	9
4.2	<i>Acconto IRAP 2008</i> .....	10
<b>5</b>	<b>Novità in materia di IVA e altre imposte indirette</b> .....	10
5.1	<i>Abolizione degli elenchi clienti e fornitori</i> .....	10
5.2	<i>Prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi</i> .....	10
5.3	<i>Imposta di registro sulle locazioni di fabbricati esenti da IVA</i> .....	10
5.3.1	Decorrenza .....	10
5.3.2	Provvedimento attuativo .....	11
5.4	<i>Aumento dell'acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale</i> .....	11
5.5	<i>Aumento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni</i> .....	11
<b>6</b>	<b>Modifiche alla disciplina antiriciclaggio</b> .....	11
6.1	<i>Utilizzo di denaro contante e titoli al portatore</i> .....	11
6.2	<i>Assegni bancari e postali</i> .....	11
6.2.1	Abolizione dell'indicazione del codice fiscale del girante .....	11
6.2.2	Imposta di bollo .....	12
6.3	<i>Assegni circolari, vaglia postali e cambiali</i> .....	12
6.3.1	Abolizione dell'indicazione del codice fiscale del girante .....	12
6.3.2	Imposta di bollo .....	12
6.4	<i>Libretti al portatore</i> .....	12
<b>7</b>	<b>Novità in materia di accertamento e riscossione</b> .....	12
7.1	<i>Abolizione degli obblighi di tracciabilità per i professionisti</i> .....	12
7.2	<i>Adesione ai verbali di constatazione</i> .....	12
7.3	<i>Aumento della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative ai soci finanziatori</i> .....	13
7.4	<i>Abolizione della garanzia per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo</i> .....	13

7.5	<i>Potenziamento dell'utilizzo del "redditometro"</i> .....	13
7.6	<i>Controlli sull'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero</i> .....	13
8	<b>Novità in materia di tutela della <i>privacy</i></b> .....	13
8.1	<i>Semplificazioni per il documento programmatico sulla sicurezza (DPS)</i> .....	13
8.2	<i>Semplificazioni per la notificazione dei trattamenti al Garante</i> .....	14
9	<b>Certificazione della regolarità degli impianti di edifici</b> .....	14

## 1 PREMESSA

Con il DL 25.6.2008 n. 112 (c.d. "manovra d'estate") sono state emanate alcune disposizioni urgenti in materia di:

- IRPEF, IRES e IRAP;
- IVA e altre imposte indirette;
- accertamento e riscossione;
- rapporti di lavoro e normativa previdenziale;
- disciplina della *privacy*.

Di seguito si analizzano le principali novità, salvo le disposizioni in materia di lavoro e previdenza che saranno oggetto di una successiva circolare.

### **Entrata in vigore**

Il DL 112/2008 è entrato in vigore il **25.6.2008**.

## 2 NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF

### 2.1 ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI REINVESTITE

È stata prevista una disposizione agevolativa finalizzata al reinvestimento delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di quote di partecipazione da parte dei soggetti IRPEF non imprenditori (persone fisiche, società semplici, ecc.).

L'agevolazione consiste nella detassazione totale di tali plusvalenze, nel momento in cui:

- vengano cedute le partecipazioni in società di persone (escluse le società semplici) o di capitali detenute da almeno tre anni e relative a società costituite da non più di sette anni;
- le plusvalenze siano reinvestite, entro il biennio successivo, in azioni o quote di società che svolgono la stessa attività di quella esercitata dalla società le cui partecipazioni sono state cedute e che sono state costituite da non più di tre anni.

L'agevolazione compete, ad esempio, se una persona fisica cede nel settembre 2008 una partecipazione posseduta dal 2004 relativa ad una società costituita nel 2003, e reinveste le plusvalenze acquisendo una nuova partecipazione nel corso del 2009, relativa ad una società costituita nel 2008 che svolge la stessa attività di quella ceduta.

### **Ammontare massimo della plusvalenza esente**

L'ammontare massimo della plusvalenza esente è quantificato nel quintuplo del costo sostenuto dalla società ceduta per l'acquisizione di beni materiali diversi dagli immobili, di beni immateriali o di spese di ricerca nei cinque anni antecedenti alla cessione.

### 2.2 ABOLIZIONE DEL REGIME AGEVOLATO PER LE "STOCK OPTION"

È stata abrogata la lett. g-bis) dell'art. 51 co. 2 del TUIR, che prevedeva, al ricorrere di determinate condizioni, l'esclusione da IRPEF e, conseguentemente, da imposizione contributiva, delle assegnazioni di azioni ai dipendenti (c.d. "stock option").

#### 2.2.1 Applicabilità anche ai collaboratori coordinati e continuativi

L'abolizione ha effetto anche nei confronti dei titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, in particolare gli amministratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

#### 2.2.2 Effetti dell'abrogazione

I redditi di lavoro dipendente e assimilato derivanti dalle "stock option" diventano quindi soggetti alle ordinarie modalità impositive, sia ai fini fiscali che contributivi.

#### 2.2.3 Decorrenza

L'abolizione del regime agevolato si applica alle **azioni assegnate** ai dipendenti o amministratori a decorrere **dal 25.6.2008**, quindi anche in relazione a piani di "stock option" deliberati in precedenza.

Al riguardo, si segnala che l'assegnazione delle azioni non richiede, per il suo perfezionamento, la consegna dei certificati azionari o le equivalenti annotazioni contabili, ma è sufficiente la volontà di esercitare l'opzione portata a conoscenza della società.

#### **2.2.4 Piani di azionariato popolare**

Resta fermo, invece, il regime agevolato previsto per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti (c.d. "piani di azionariato popolare"), per un valore non superiore a 2.065,83 euro l'anno.

### **3 NOVITÀ IN MATERIA DI IRES**

#### **3.1 NUOVA PRESUNZIONE DI RESIDENZA FISCALE IN ITALIA**

È stata introdotta un'ulteriore presunzione di residenza fiscale in Italia per le società e gli enti residenti all'estero.

Viene infatti stabilito che si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria, le società e gli enti che:

- detengono più del 50% delle quote dei fondi immobiliari chiusi e
- sono controllati, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Italia.

A tali fini, si considerano controllati:

- le società o enti in cui un'altra società o ente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società o enti in cui un'altra società o ente dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante;
- le società o enti che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società o ente, in virtù di particolari vincoli contrattuali.

#### ***Decorrenza***

In assenza di una specifica decorrenza, la nuova presunzione di residenza sembrerebbe applicabile a partire dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008.

#### **3.2 DEDUCIBILITÀ DELLE SVALUTAZIONI CREDITI PER BANCHE, ALTRI ENTI FINANZIARI E ASSICURAZIONI**

In seguito alle modifiche del DL 112/2008, gli enti creditizi e finanziari possono dedurre dal reddito d'impresa le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (al netto delle rivalutazioni), per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, nel limite dello 0,3% (prima 0,4%) del valore dei crediti stessi risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio (al netto delle rivalutazioni).

La stessa disciplina si applica alle imprese di assicurazione per i crediti verso gli assicurati.

##### **3.2.1 Deducibilità dell'eccedenza**

L'eventuale eccedenza delle svalutazioni rispetto al suddetto limite è deducibile pro quota nei 18 esercizi successivi (9 nella disciplina previgente).

##### **3.2.2 Decorrenza e regime transitorio**

Le suddette disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008 (2008, per i soggetti "solari").

Le quote residue delle svalutazioni eccedenti la soglia di deducibilità, formate fino all'esercizio 2007 (soggetti "solari") e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al diciottesimo esercizio successivo a quello in cui le stesse si sono formate.

### **3.2.3 Acconto IRES 2008**

Nella determinazione dell'acconto IRES dovuto per il periodo d'imposta 2008, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta dell'esercizio 2007 sulla quale commisurare l'acconto medesimo, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.

## **3.3 DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER BANCHE E ASSICURAZIONI**

A seguito delle modifiche apportate dal DL 112/2008, la deducibilità degli interessi passivi è stabilita nel limite del 96% per:

- le banche e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria (SICAV, SGR, SIM, ecc.), con l'eccezione delle società che esercitano in via prevalente o esclusiva l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;
- le imprese di assicurazione;
- le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

### **3.3.1 Decorrenza**

Il nuovo regime riguardante gli interessi passivi sostenuti dagli enti creditizi e finanziari si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008 (2008, per i soggetti "solari").

### **3.3.2 Disciplina transitoria per il 2008**

Per il primo periodo d'imposta di applicazione della nuova disciplina (2008, per i soggetti "solari"), tuttavia, la deducibilità degli interessi passivi è prevista nel limite del 97%.

### **3.3.3 Adesione al consolidato fiscale**

Riguardo ai soggetti che operano nel settore finanziario che aderiscono al regime del consolidato fiscale nazionale, viene previsto che gli interessi passivi "infragruppo" sono integralmente deducibili sino a concorrenza degli interessi passivi sostenuti dai partecipanti al consolidato a favore dei soggetti estranei al consolidato.

La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi in sede di dichiarazione CNM, apportando la relativa variazione in diminuzione.

## **3.4 MODIFICHE ALLA DEDUCIBILITÀ DELLA VARIAZIONE DELLA RISERVA SINISTRI**

Per le imprese di assicurazione, la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, diventa deducibile dal reddito d'impresa in misura pari al 30% (e non più al 60%) dell'importo stanziato in bilancio.

Si considera componente di lungo periodo il 75% (e non più il 50%) della medesima riserva sinistri.

### **3.4.1 Modalità di deduzione dell'eccedenza**

L'eccedenza rispetto alla predetta soglia diviene deducibile in quote costanti nei 18 (e non più 9) esercizi successivi.

### **3.4.2 Decorrenza e regime transitorio**

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008 (2008, per i soggetti "solari").

In via transitoria, le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della predetta riserva sinistri, che eccede il 60% dell'importo iscritto in bilancio, formate fino all'esercizio 2007

(soggetti "solari") e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.

### **3.4.3 Acconto IRES 2008**

Nella determinazione dell'acconto IRES dovuto per il periodo d'imposta 2008, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta dell'esercizio 2007 sulla quale commisurare l'acconto medesimo, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.

## **3.5 AUMENTO DELLA TASSAZIONE PER LE COOPERATIVE DI CONSUMO**

Nei confronti delle società cooperative di consumo e loro consorzi, considerate a "mutualità prevalente", l'ammontare soggetto a tassazione degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile aumenta dal 30% al 55%.

Resta fermo che la quota tassata degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile è pari al:

- 20%, per le cooperative agricole o della piccola pesca e loro consorzi, considerate a "mutualità prevalente";
- 30%, per le altre cooperative a "mutualità prevalente" e loro consorzi;
- 70%, per le cooperative "non a mutualità prevalente" e loro consorzi.

Resta altresì ferma l'esenzione totale da tassazione degli utili destinati a riserva indivisibile dalle cooperative sociali e loro consorzi.

### **3.5.1 Decorrenza**

La nuova percentuale di tassazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008 (2008, per i soggetti "solari").

### **3.5.2 Acconto IRES 2008**

Nella determinazione dell'acconto IRES dovuto per il periodo d'imposta 2008, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

## **3.6 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL 5% SUGLI UTILI DELLE COOPERATIVE "MAGGIORI"**

Viene previsto l'obbligo di destinare il 5% dell'utile netto annuale al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, istituito dallo stesso DL 112/2008, in capo alle cooperative:

- a "mutualità prevalente";
- che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro;
- a condizione che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, come risultante alla data di approvazione del bilancio d'esercizio.

### **3.6.1 Provvedimento attuativo**

Le modalità e i termini per effettuare tale versamento saranno stabiliti con un successivo DM.

### **3.6.2 Ambito temporale di applicazione**

La disciplina in esame ha carattere temporaneo, in quanto si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso al 25.6.2008 e a quello successivo (esercizi 2008 e 2009, per i soggetti "solari").

### **3.7 AUMENTO ALIQUOTA IRES AL 33% PER I SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE ENERGETICO**

Nei confronti dei soggetti operanti nel settore energetico, l'aliquota IRES del 27,5%, prevista dalla legge Finanziaria 2008, si applica con un'addizionale di 5,5 punti percentuali.

Per tali soggetti, quindi, viene di fatto ripristinata la precedente aliquota IRES del 33%.

#### **3.7.1 Ambito soggettivo**

Tale aumento si applica ai soggetti che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei seguenti settori:

- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- produzione o commercializzazione di energia elettrica.

#### **3.7.2 Decorrenza**

La modifica in argomento si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008 (2008, per i soggetti "solari").

### **3.8 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DELLE IMPRESE PETROLIFERE**

Per le imprese operanti nel settore petrolifero, il DL 112/2008 prevede particolari criteri di valutazione delle rimanenze finali:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (c.d. "beni merce");
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, ad esclusione dei beni strumentali.

#### ***Imprese che applicano i principi contabili internazionali***

Sono sottoposte alle nuove regole anche le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, ivi incluse quelle che, all'atto del passaggio agli IAS/IFRS, si siano avvalse, relativamente ai beni fungibili, della possibilità di continuare a valutare le rimanenze con il criterio LIFO, ancorché solo ai fini fiscali.

#### **3.8.1 Imprese interessate**

La nuova disciplina si applica alle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (5.164.569,00 euro), esercenti le attività di:

- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale.

#### **3.8.2 Criteri di valutazione ammessi**

Fiscalmente, indipendentemente dai criteri adottati dal punto di vista civilistico-contabile, la valutazione delle suddette rimanenze finali è effettuata, in alternativa:

- secondo il metodo della media ponderata;
- secondo il metodo del FIFO.

#### **3.8.3 Decorrenza**

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008 (2008, per i soggetti "solari").

#### **3.8.4 Imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze**



Sul maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione delle nuove disposizioni, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP con l'aliquota del 16%. Tale maggior valore, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo.

#### ***Imprese che applicano i principi contabili internazionali***

L'imposta sostitutiva si applica anche alle imprese IAS/IFRS che si sono avvalse dell'opzione di continuare a valutare le rimanenze con il criterio LIFO, ancorché solo ai fini fiscali.

#### ***Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva***

L'imposta sostitutiva dovuta è versata, in alternativa, in un'unica soluzione ovvero, su opzione del contribuente, in tre rate di eguale importo.

#### ***Termini di versamento dell'imposta sostitutiva***

In caso di versamento in un'unica soluzione, il pagamento avviene contestualmente a quello di versamento del saldo dell'IRPEF/IRES dovuta per l'esercizio 2008 (entro il 16.6.2009, ovvero entro il 16.7.2009 con la maggiorazione dello 0,4%).

In caso di versamento rateale, le tre rate sono corrisposte contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative agli esercizi 2008, 2009 e 2010. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3%.

### **3.8.5 Riconoscimento dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva**

Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio 2009 (soggetti "solari").

#### ***Effetti della svalutazione delle rimanenze***

Fino al 2011 (soggetti "solari"), le eventuali svalutazioni delle rimanenze, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e IRAP, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso, l'importo corrispondente al 16% di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare. L'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'IRPEF/IRES.

## **4 NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP**

Anche ai fini IRAP, il DL 112/2008 modifica i criteri di deducibilità degli interessi passivi in capo:

- alle banche e agli altri enti e società finanziari (es. SICAV, società di gestione dei fondi comuni di investimento, ecc.);
- alle c.d. "holding industriali" (che, ai fini IRES, restano invece escluse dalle suddette limitazioni);
- alle imprese di assicurazione.

In particolare, viene stabilito che gli interessi passivi concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP in misura pari al 96% del loro ammontare. Gli stessi divengono pertanto indeducibili in misura pari al 4%.

### **4.1 DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO**

La nuova disciplina si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008 (2008, per i soggetti "solari").

Tuttavia, per il primo periodo d'imposta (2008, per i soggetti "solari"), gli interessi passivi sono deducibili in misura pari al 97% del loro ammontare.

#### 4.2 ACCONTO IRAP 2008

Nella determinazione dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2008, in sede di versamento della seconda o unica rata, i predetti soggetti devono assumere, quale imposta dell'esercizio 2007 sulla quale commisurare l'acconto medesimo, quella che si sarebbe determinata applicando i nuovi limiti di deducibilità.

### 5 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRECTE

#### 5.1 ABOLIZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

È stato abolito sia l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio.

Pertanto, risultano non punibili anche le violazioni commesse in passato.

#### 5.2 PRESTAZIONI AUSILIARIE NEI GRUPPI BANCARI E ASSICURATIVI

L'abrogazione dell'esenzione IVA per le prestazioni rese, nell'ambito dei gruppi bancari e assicurativi, nello svolgimento di attività di carattere ausiliario, di cui all'art. 6 della L. 133/99, è stata posticipata all'1.1.2009 (rispetto all'1.7.2008 previsto dalla legge Finanziaria 2008).

##### *Prestazioni rese dai consorzi*

Dall'1.7.2008 sono, invece, esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del DPR 633/72, le prestazioni rese da consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili (costituiti da soggetti per i quali, nei tre anni precedenti, il pro rata di detrazione non abbia superato il 10%):

- nei confronti dei loro membri;
- a condizione che i corrispettivi dovuti da tali soggetti non superino i costi imputabili alle prestazioni.

Il regime di esenzione in oggetto, in recepimento della normativa IVA comunitaria:

- non è più limitato alle prestazioni di servizi rese nell'ambito delle predette attività ausiliarie;
- non si applica ai gruppi bancari ed assicurativi, ma alle sole prestazioni rese dai consorzi (anche in forma societaria) nei confronti dei consorziati (e non già alle prestazioni tra i membri dell'associazione).

#### 5.3 IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI DI FABBRICATI ESENTI DA IVA

Le locazioni di fabbricati operate all'interno di gruppi bancari ed assicurativi ed esenti da IVA ai sensi dell'art. 6 della L. 133/99, nonché le locazioni poste in essere tra consorzi e consorziati e tra società consortili e soci (esenti da IVA ex art. 10 co. 2 del DPR 633/72), sono soggette:

- a registrazione in termine fisso;
- ad imposta di registro in misura proporzionale.

L'imposta di registro si applicherà con le aliquote ordinarie previste per le locazioni. Pertanto, ad esempio, le locazioni di immobili abitativi, esenti da IVA ex art. 6 della L. 133/99, sconteranno l'imposta di registro al 2%.

##### 5.3.1 Decorrenza

Poiché l'esenzione per i contratti di locazione posti in essere tra consorzi, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del DPR 633/72, entra in vigore l'1.7.2008, solo da tale data questi contratti sono soggetti alla nuova disciplina relativamente all'imposta di registro.

Inoltre, poiché l'esenzione di cui all'art. 6 della L. 133/99 sarà abrogata con effetto dall'1.1.2009, dal 25.6.2008 e fino al 31.12.2008 i contratti rientranti in tale esenzione sono soggetti a registrazione in termine fisso e ad imposta di registro proporzionale, mentre, dall'1.1.2009, ad

essi si applicherà la disciplina ordinaria delle locazioni, a meno che non si rientri nella nuova ipotesi di esenzione prevista dall'art. 10 co. 2 del DPR 633/72.

### 5.3.2 Provvedimento attuativo

Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità ed i termini per gli adempimenti e il versamento dell'imposta di registro commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dal 25.6.2008.

### 5.4 AUMENTO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Viene aumentato l'importo che le Poste italiane spa, le banche e gli altri intermediari finanziari devono versare a titolo d'acconto dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale, entro il 30 novembre di ogni anno.

L'acconto da versare, calcolato sull'imposta liquidata a titolo provvisorio per l'anno in corso, è infatti stabilito nella misura del:

- 75%, nell'anno 2008 (prima 70%);
- 85%, nell'anno 2009;
- 95%, negli anni successivi.

### 5.5 AUMENTO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Viene aumentato anche l'importo che gli assicuratori devono versare a titolo d'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, entro il 30 novembre di ogni anno.

L'acconto da versare, calcolato sull'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è infatti stabilito nella misura del:

- 14%, nell'anno 2008 (prima 12,50%);
- 30%, nell'anno 2009;
- 40%, negli anni successivi.

## 6 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Il DL 112/2008 ha modificato la disciplina prevista dal DLgs. 231/2007, entrata in vigore il 30.4.2008, in materia di:

- limitazioni all'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore;
- assegni bancari e postali;
- assegni circolari, vaglia postali e cambiari;
- libretti di deposito bancari o postali al portatore.

### 6.1 UTILIZZO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

È stato elevato da 5.000,00 a **12.500,00 euro** il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane spa.

### 6.2 ASSEGNI BANCARI E POSTALI

È stato elevato da 5.000,00 a **12.500,00 euro** il limite a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

#### 6.2.1 Abolizione dell'indicazione del codice fiscale del girante

È stato, inoltre, abrogato l'obbligo di indicare, a pena di nullità, nella girata degli assegni trasferibili, di importo inferiore al suddetto limite, il codice fiscale del girante.

### **6.2.2 Imposta di bollo**

Resta fermo l'obbligo di corrispondere, da parte del richiedente, per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo.

## **6.3 ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI**

È stato elevato da 5.000,00 a **12.500,00 euro** il limite entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari (nonché di vaglia postali e cambiari) senza la clausola di non trasferibilità.

### **6.3.1 Abolizione dell'indicazione del codice fiscale del girante**

Anche in relazione a questi assegni è stato abrogato l'obbligo di indicare nella girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

### **6.3.2 Imposta di bollo**

Resta fermo l'obbligo di corrispondere, da parte del richiedente, per ciascun modulo di assegno circolare o vaglia postale o cambiario emesso in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo.

## **6.4 LIBRETTI AL PORTATORE**

È stato elevato da 5.000,00 a **12.500,00 euro** il limite entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

## **7 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **7.1 ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ PER I PROFESSIONISTI**

Gli esercenti arti e professioni non sono più obbligati a:

- tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell'attività professionale e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
- riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie (1.000,00 euro fino al 30.6.2008) esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

### **7.2 ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE**

Il DL 112/2008 ha introdotto una nuova forma di deflazione del contenzioso, simile, per certi versi, all'accertamento con adesione.

Viene infatti previsto che il contribuente possa aderire ai processi verbali di constatazione:

- redatti dai verificatori al termine della verifica fiscale;
- in materia di imposte sui redditi e di IVA.

La particolarità dell'istituto consiste nel fatto che le sanzioni previste per la procedura di accertamento con adesione (un quarto del minimo) vengono ridotte alla metà; quindi, in ipotesi di adesione totale al processo verbale di constatazione, l'entità delle sanzioni sarà pari a un ottavo del minimo.

A tali fini:

- l'adesione del contribuente deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale, mediante comunicazione all'Ufficio delle Entrate e alla Guardia di Finanza;

- entro i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte del contribuente, l'Ufficio deve notificare l'atto di definizione dell'accertamento.

L'adesione ai processi verbali di constatazione consente di definire le sole sanzioni amministrative, a differenza dell'accertamento con adesione, che consente anche la definizione delle imposte.

### **7.3 AUMENTO DELLA RITENUTA SUGLI INTERESSI CORRISPOSTI DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE AI SOCI FINANZIATORI**

La misura della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai propri soci finanziatori sale dal 12,50% al 20%.

La ritenuta si applica agli interessi sui prestiti dei soci erogati alle seguenti condizioni:

- i versamenti devono essere effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non devono superare, per ciascun socio, la somma di 30.031,58 euro (limite elevato a 60.063,16 euro per le cooperative agricole e di produzione e lavoro);
- gli interessi non devono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti percentuali.

#### ***Decorrenza***

La ritenuta del 20% si applica agli interessi corrisposti **dal 25.6.2008**.

### **7.4 ABOLIZIONE DELLA GARANZIA PER LA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO**

È stato abolito l'obbligo di prestare garanzia (mediante fideiussione o ipoteca su beni immobili) in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo di importo superiore a 50.000,00 euro.

Restano tuttavia valide le garanzie già prestate.

### **7.5 POTENZIAMENTO DELL'UTILIZZO DEL "REDDITOMETRO"**

Nell'ambito delle attività di verifica da svolgere nel triennio 2009 - 2011, è previsto un potenziamento dell'accertamento basato sul c.d. "redditometro".

In particolare, verranno sottoposti a controllo i contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali sussistono elementi significativi di capacità contributiva.

### **7.6 CONTROLLI SULL'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Per potenziare il contrasto all'evasione fiscale, i Comuni devono confermare all'Agenzia delle Entrate, entro i sei mesi successivi alla richiesta dei contribuenti di iscrizione all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero), che il richiedente ha cessato di risiedere nel territorio nazionale.

Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione alla suddetta anagrafe, l'effettività della cessazione di residenza in Italia è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate.

Tale vigilanza è svolta anche con riferimento alle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione all'AIRE a partire dall'1.1.2006.

## **8 NOVITÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY**

### **8.1 SEMPLIFICAZIONI PER IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)**

Per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali "non sensibili" e gli unici dati "sensibili" sono costituiti dallo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di redigere e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è sostituito da un'autocertificazione:

- in cui si attesta di trattare tali dati "sensibili" in osservanza delle previste misure di sicurezza;

- resa dal titolare del trattamento.

Viene inoltre stabilito che, con un successivo DM, saranno previste modalità semplificate di redazione del DPS per le correnti finalità amministrative e contabili.

Qualora il suddetto DM non venga adottato entro il termine previsto, la sostituzione del DPS con un'autocertificazione si applica a tutti i soggetti che trattano "dati sensibili":

- con strumenti elettronici;
- per le correnti finalità amministrative e contabili.

## 8.2 SEMPLIFICAZIONI PER LA NOTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI AL GARANTE

La notificazione al Garante della *privacy* dei trattamenti di dati personali (ove prevista) deve essere trasmessa:

- attraverso il sito del Garante, in luogo della trasmissione telematica mediante firma digitale;
- utilizzando l'apposito modello.

### **Contenuto della notificazione**

La notificazione deve contenere soltanto le seguenti informazioni:

- le coordinate identificative del titolare del trattamento ed, eventualmente, del suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato;
- la o le finalità del trattamento;
- una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

Il Garante provvederà ad adeguare il modello di notificazione alle nuove disposizioni.

## 9 CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ DEGLI IMPIANTI DI EDIFICI

È stato abrogato l'art. 13 del DM 22.1.2008 n. 37 (c.d. "decreto impianti").

Pertanto, sebbene restino in vigore le nuove norme sulla conformità degli impianti degli edifici, vengono meno gli obblighi:

- di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione relativo agli impianti;
- di consegnare tale documentazione all'acquirente in caso di alienazione dell'immobile;
- di consegnare copia della suddetta documentazione al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile (es. inquilino o comodatario);
- per il venditore, di prestare, nell'atto di trasferimento, la garanzia in ordine alla conformità degli impianti alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- di allegare all'atto di trasferimento la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza degli impianti.

Per i contratti posti in essere dal **25.6.2008** non è quindi più necessario fornire la garanzia della conformità degli impianti, né la documentazione che la provi.

Con un cordiale saluti

Dr. Luca Giacometti